

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2483)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 13ª Commissione permanente (Lavoro, Assistenza e previdenza sociale, Cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 18 gennaio 1963
(V. Stampato n. 729)*

**d'iniziativa dei deputati ALESSANDRINI, RAPELLI, MARTINELLI, RAFFAELLI,
BADINI CONFALONIERI, DE VITA e BARDANZELLU**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 gennaio 1963*

**Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza
a favore dei ragionieri e periti commerciali**

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DELL'ISTITUZIONE E DELL'ORDINAMENTO DELLA CASSA

Art. 1.

È istituita la « Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali » allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza ed assistenza.

La Cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i ragionieri e periti commerciali iscritti nell'Albo professionale, che esercitano la libera professione.

La iscrizione è facoltativa per coloro che abbiano compiuto il 60° anno di età.

Il trattamento di pensione è cumulabile con qualunque altro goduto dall'iscritto.

Art. 3.

Gli organi della Cassa sono:

- a) il presidente;
- b) il Comitato dei delegati;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) la Giunta esecutiva;
- e) il Collegio dei sindaci.

Art. 4.

Il presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti, convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa; rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto.

Il presidente è coadiuvato, e in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal vicepresidente eletto dal Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Il Comitato dei delegati è composto dai rappresentanti degli iscritti alla Cassa, eletti dagli iscritti medesimi in ciascuna sede dei Collegi professionali, nel numero di un rappresentante per ogni 75, o frazione di 75 non inferiore a 40, ragionieri e periti commerciali che, al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni, risultino iscritti all'Albo professionale, formato e pubblicato a norma delle vigenti disposizioni.

Se gli iscritti sono meno di 40, si uniscono ai fini delle elezioni dei delegati, agli iscritti nell'Albo di altro collegio professionale dei ragionieri e periti commerciali — avente competenza su circoscrizioni territoriali confinanti — con i quali possano raggiungere complessivamente 75 unità, o frazione di 75 non inferiore a 40, secondo le indicazioni e le direttive deliberate dalla Giunta esecutiva della Cassa almeno 60 giorni prima della data delle elezioni e portate a conoscenza dei Collegi interessati e degli iscritti ai rispettivi Albi professionali almeno 30 giorni prima della data suddetta.

Le elezioni si svolgono secondo le norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge, previsto dal successivo articolo 46.

Art. 6.

Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:

a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;

b) elegge, tra gli iscritti alla Cassa, otto membri del Consiglio di amministrazione e due membri effettivi ed un membro supplente del Collegio dei sindaci;

c) approva i bilanci preventivo e consuntivo;

d) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni.

Art. 7.

Il Comitato dei delegati è convocato, almeno due volte l'anno, dal presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza, nonchè l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata postale almeno quindici giorni prima di quello fissato per la adunanza.

L'adunanza è valida se interviene la maggioranza dei delegati.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei delegati presenti.

Il presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta domanda da almeno un quinto dei componenti o dal Collegio sindacale per la materia di propria competenza.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è costituito da nove componenti di cui:

1) otto eletti a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa a norma dell'articolo 6, lettera b) della presente legge.

Ai fini della elezione dei membri di cui sopra si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero dei voti.

In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano di età;

2) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni sei mesi, nella sede della

Cassa su invito del presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del Collegio sindacale per la materia di propria competenza.

L'avviso di convocazione deve essere diramato almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza deve essere diramato almeno cinque giorni prima.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:

a) elegge il presidente ed il vicepresidente;

b) delibera sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo da presentare al Comitato dei delegati per l'approvazione;

c) determina l'importo delle somme da assegnare ai Fondi previsti dalla presente legge;

d) delibera l'investimento delle disponibilità patrimoniali;

e) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;

f) delibera il regolamento organico ed il trattamento economico del personale della Cassa;

g) provvede alla nomina del direttore della Cassa;

h) delibera sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta.

Le delibere di cui alle lettere f) e g) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 10.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente, dal vicepresidente e da tre membri eletti tra i propri componenti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

La Giunta ha le seguenti funzioni:

a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'articolo 2;

c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;

d) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni, o d'ufficio nei casi di raggiunti limiti di età e per le pensioni di reversibilità;

e) amministra il personale;

f) decide sui ricorsi a norma dell'articolo 40.

Art. 12.

Contro le deliberazioni della Giunta di cui alle lettere b), d) ed e) del precedente articolo 11 è ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di comunicazione, al Consiglio di amministrazione, che decide nel termine di 60 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

Art. 13.

Il Collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e quattro supplenti, dei quali:

a) un membro effettivo ed uno supplente, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

d) due membri effettivi ed uno supplente, in rappresentanza degli iscritti alla Cassa, eletti dal Comitato dei delegati secondo le norme di cui al punto 1) dell'articolo 8 della presente legge.

Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I sindaci esercitano le proprie funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili; intervengono alle sedute del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.

I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 14.

I componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci, che si astengono, senza giustificato motivo, dal partecipare alle riunioni per tre sedute consecutive decadono dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica nel corso del quadriennio per decadenza, dimissioni o decesso dei membri elettivi del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci, il Comitato dei delegati elegge i membri per la loro sostituzione nella prima riunione successiva alla vacanza.

Tutti i membri nominati nel corso del quadriennio durano in carica fino alla scadenza dell'organo.

Art. 15.

Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il Comitato dei delegati, ai componenti il Consiglio di amministrazione, ai componenti la Giunta esecutiva, sono dovute soltanto le indennità di viaggio e di soggiorno nelle misure spettanti agli impiegati dello Stato di grado quinto.

La misura della indennità dovuta ai sindaci sarà determinata dal Comitato dei delegati.

Tutte le predette indennità sono a carico della Cassa.

CAPO II.

DEL PATRIMONIO

Art. 16.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili e immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa;

b) dalle somme destinate a formare speciali accantonamenti.

Art. 17.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:

a) il contributo fisso personale annuo a carico degli iscritti;

b) il contributo derivante dall'applicazione delle marche denominate « Luca Paciolo » a cura del ragioniere o perito commerciale su ogni atto che rilascia nell'esercizio della professione relativo a procedure concorrenziali, sulle deleghe di rappresentanza avanti gli Uffici fiscali, sui documenti emessi dai Collegi professionali, sulle relazioni di consulenza tecnica del giudice e perizie, sui mandati di rappresentanza avanti le Commissioni tributarie, sulle parcelle professionali;

c) la percentuale sugli onorari percepiti negli incarichi giudiziari o di sindaco nelle società;

d) i versamenti volontari degli iscritti;

e) i redditi del patrimonio;

f) ogni altra entrata.

Art. 18.

Il contributo personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 è corrisposto obbligatoriamente dagli iscritti alla Cassa ed è stabilito nell'importo di lire 60.000 annue.

Il primo contributo deve essere versato all'atto della iscrizione alla Cassa.

Dopo il primo bilancio tecnico, a cura della Cassa, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sarà determinata la pensione di reversibilità e stabilita la tabella delle quote di maggiorazione del contributo personale annuo per la reversibilità della pensione a favore del coniuge superstite e dei figli minori o invalidi.

La deliberazione di cui al comma precedente deve essere sottoposta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 19.

Il contributo di cui alla lettera *b*) dell'articolo 17 è corrisposto mediante applicazione dei seguenti tipi di marche:

1) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali e sulle deleghe di rappresentanza avanti gli Uffici fiscali;

2) da lire 500 sulle liquidazioni delle parcelle, sui certificati emessi dai Collegi professionali a richiesta del ragioniere o perito commerciale e sulle parcelle professionali compilate dal ragioniere o perito commerciale;

3) da lire 1.000 sulle relazioni di consulenza tecniche e di perizie e sui mandati di rappresentanza avanti le Commissioni tributarie.

Il contributo di cui al presente articolo è a carico dei committenti per conto dei quali i ragionieri o periti commerciali prestano la loro opera.

Art. 20.

La percentuale sugli onorari per incarichi giudiziari o sindacali prevista dalla lettera *c*) dell'articolo 17, è fissata nella misura del due per cento.

Art. 21.

L'iscritto alla Cassa può eseguire i versamenti volontari previsti dalla lettera *d*) dell'articolo 17 per aumentare l'importo della pensione o del corrispondente valore capitale.

Le relative somme possono essere ritirate in qualsiasi momento, mediante preavviso di tre mesi in caso di comprovato bisogno.

Art. 22.

I redditi del patrimonio di cui alla lettera *e*) dell'articolo 17 sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili.

Art. 23.

Le eventuali entrate di cui alla lettera *f*) dell'articolo 17 sono costituite dagli incameramenti e da ogni altro eccezionale ed impreveduto provento.

CAPO III.

DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

Art. 24.

Le prestazioni previdenziali della Cassa consistono nella liquidazione di pensioni dirette, di pensioni ai superstiti, di pensioni di invalidità e di indennità *una tantum* nella misura e con le norme stabilite negli articoli seguenti.

Per provvedere alle prestazioni di cui al precedente comma è istituito per ciascun iscritto un conto individuale.

Art. 25.

La pensione diretta è corrisposta all'iscritto:

a) dopo almeno trenta anni di iscrizione e di contribuzione alla Cassa, purchè abbia raggiunto il 65° anno di età;

b) al compimento del 70° anno di età, purchè abbia compiuto almeno venti anni di contribuzione.

Art. 26.

L'ammontare della pensione diretta si ottiene aggiungendo alla pensione minima, indicata nella allegata tabella A:

1) la pensione integrativa derivante dal montante finanziario afferente alle quote di riparto del contributo-marche ed alla percentuale di cui alla lettera c) dell'articolo 17, risultanti a credito del conto individuale;

2) e quella derivante dal montante finanziario dei versamenti volontari effettuati dall'iscritto.

La parte di pensione di cui ai nn. 1) e 2) del presente articolo si determina in base ai coefficienti indicati nella tabella B.

Art. 27.

La pensione di invalidità spetta, previa cancellazione dall'Albo, all'iscritto che per sopravvenutagli malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente ed in misura non inferiore al 50 per cento la capacità all'esercizio della sua professione ed abbia perduto, altresì, la capacità ad ogni altro lavoro confacente alle sue attitudini.

Il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alle condizioni che il ragioniere o il perito commerciale sia stato iscritto ed abbia contribuito alla Cassa da almeno dieci anni all'atto della sopravvenuta invalidità.

L'ammontare della pensione di invalidità si determina trasformando in rendita mediante i coefficienti della tabella C, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.

L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore a lire 180.000 annue, è integrata dalla Cassa sino a tale importo.

Alla copertura dell'onere relativo all'integrazione di cui al precedente comma si provvede mediante accantonamento del tre per cento dei contributi previsti dall'articolo 17, lettere b) e c).

Art. 28.

La pensione ai superstiti del pensionato è corrisposta al coniuge ed ai figli nei casi e con le condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato.

La pensione ai superstiti dell'iscritto deceduto prima del pensionamento spetta al coniuge ed ai figli nei casi e con le condizioni di cui al comma precedente, purchè possano essere fatti valere almeno dieci anni di contribuzione.

Art. 29.

L'indennità *una tantum* costituita dal montante finanziario al 4,25 per cento annuo posticipato derivante dal contributo personale annuo, dalle quote di riparto marche, da quelle di cui alla lettera c) dell'articolo 17, e dai versamenti volontari, è corrisposta:

a) all'iscritto colpito da invalidità prima che abbia conseguito il diritto alla pensione di cui all'articolo 27;

b) al coniuge ed ai figli minori o invalidi in caso di morte dell'iscritto prima del raggiungimento del diritto a pensione; in mancanza di questi agli altri eredi; in mancanza di eredi essa è devoluta alla Cassa.

Ove il capitale liquidabile sia inferiore a lire 200.000 la Cassa provvede ad integrarlo mediante prelievo dall'accantonamento di cui all'ultimo comma del precedente articolo 27.

Art. 30.

L'iscritto che abbia conseguito il diritto a pensione non è tenuto a corrispondere ulteriormente il contributo personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17, nè gli eventuali versamenti volontari di cui alla lettera d) dello stesso articolo e non è ammesso alla ripartizione di entrate di qualsiasi genere.

Art. 31.

L'iscritto che cessa di appartenere alla Cassa per cancellazione dall'Albo, prima del conseguimento di diritto a pensione, ha fa-

coltà di chiedere la liquidazione del proprio conto individuale.

Alla data di cancellazione dall'Albo il conto dell'iscritto cessa di produrre interessi. In dieci anni dalla stessa data si prescrive il diritto alla liquidazione del conto e le somme in esso accreditate si devolvono alla Cassa.

Art. 32.

L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa è ammesso al godimento della pensione concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi.

L'iscritto moroso per oltre un biennio, senza giustificato motivo, perde, dopo intimazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di due mesi, il diritto alle prestazioni della Cassa, salvo quanto disposto dall'articolo 31.

Art. 33.

Agli assegni ed alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti, od ai loro familiari, si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento ed alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

CAPO IV.

DEL TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

Art. 34.

Il trattamento di assistenza si attua con provvidenze o con la concessione di sussidi a favore degli iscritti che si trovino in stato di bisogno.

Art. 35.

Per provvedere al trattamento di assistenza è assegnato, ogni anno, il dieci per cento delle entrate derivanti dal contributo marche e dalle entrate di cui alla lettera c) dell'articolo 17.

CAPO V.

DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 36.

Presso la Cassa sono istituiti tre distinti fondi:

un fondo per le pensioni base, alimentato dai contributi personali di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 17;

un fondo per le pensioni integrative, alimentato dai contributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 17;

un fondo per l'assistenza alimentato dal dieci per cento delle entrate di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 17.

Art. 37.

L'esercizio finanziario della Cassa comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione delibera entro novembre sul bilancio preventivo ed entro aprile sul bilancio consuntivo.

I bilanci, corredati dalle rispettive relazioni, sono comunicati entro trenta giorni dalla approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Alla fine di ogni quadriennio viene compilato il bilancio tecnico dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa.

Il primo bilancio tecnico deve essere redatto non oltre il quinto anno di esercizio.

Art. 38.

Ogni anno dall'importo delle entrate previste dalle lettere b) e c) dell'articolo 17 sono prelevate le somme stabilite per il trattamento di assistenza, le somme occorrenti per le integrazioni previste dalla presente legge e quelle occorrenti per le spese di gestione della Cassa e nei primi cinque anni di esercizio della Cassa le somme necessarie per

l'accreditamento degli interessi dei conti individuali per la parte eventualmente non coperta del reddito degli investimenti della Cassa.

Le rimanenti somme, ripartite in quote eguali tra tutti gli iscritti, sono accreditate nei rispettivi conti individuali.

L'iscritto che non versa il contributo obbligatorio, entro l'anno cui si riferisce, perde il diritto alla quota annua di riparto di cui al precedente capoverso.

Art. 39.

Dagli avanzi annuali di gestione si preleva una quota non inferiore al 15 per cento da destinarsi alla costituzione di una « Riserva di garanzia » per far fronte ad eventuali scarti sfavorevoli del saggio di investimento del patrimonio e ad eventuali scarti di sopravvivenza nei confronti delle tavole demografiche adottate per il calcolo delle prestazioni della Cassa e delle relative Riserve matematiche.

Il Consiglio di amministrazione determina ogni anno in sede di bilancio gli accantonamenti od eventualmente i prelevamenti dalla riserva di garanzia.

Art. 40.

L'esazione del contributo per marche si effettua a cura del professionista al rilascio dell'atto. Le marche sono fornite dalla Cassa a mezzo di Istituti di credito di diritto pubblico. Il professionista preleva le marche anticipandone l'importo.

La riscossione del contributo personale obbligatorio si effettua mediante ruoli annuali compilati dalla Giunta, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente per il territorio e trasmessi alla Esattoria comunale che provvede all'incasso con le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e la forma ivi previsti, senza obbligo del non riscosso come riscosso.

Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo di cui al comma precedente, gli interessati possono proporre ricorso nei soli casi di errori materiali o di

doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva, nel termine di trenta giorni dall'avviso esattoriale di pagamento. La Giunta decide sui ricorsi nel termine di tre mesi dalla data di presentazione del ricorso.

Il ricorso sospende il pagamento dovuto all'esattore giusta il ruolo.

Art. 41.

Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impiegate:

- 1) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- 2) in titoli di Istituti esercenti il credito fondiario;
- 3) in beni immobili;
- 4) in mutui su beni immobili, garantiti da prima ipoteca, per somma che non ecceda il 40 per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertato.

In casi eccezionali il Consiglio di amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati.

Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42.

Nei primi venti anni di esercizio della Cassa la ripartizione delle somme da accreditare nei conti individuali di tutti gli iscritti prevista dall'articolo 38, è fatta nella seguente misura: 70 per cento nei conti individuali di tutti gli iscritti, 30 per cento nei conti individuali degli iscritti che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano compiuti i 50 anni di età.

Art. 43.

I ragionieri e periti commerciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il 50° anno di età possono

esercitare il diritto di riscatto per conseguire al 70° anno di età la liquidazione di una pensione di lire 240 mila annue versando per il numero degli anni indicati nella tabella *D* le quote suppletive, ivi stabilite in relazione all'età.

L'ammontare di detta pensione è aumentato dall'ammontare della pensione integrativa e di quella derivante dai versamenti volontari.

Il diritto di riscatto di cui al primo comma può essere esercitato dai ragionieri e periti commerciali che abbiano almeno 15 anni di iscrizione all'Albo professionale, purchè ne facciano domanda entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'iscritto che si è avvalso del diritto di riscatto, qualora receda, dall'esercizio professionale prima del raggiungimento del 70° anno di età, ha diritto con la liquidazione del conto individuale alla restituzione delle quote suppletive corrisposte con gli interessi maturati.

In caso di morte dell'iscritto prima del conseguimento del diritto alla pensione anche le quote di riscatto ed i relativi interessi maturati sono devoluti a favore degli eredi.

Qualora l'iscritto di età superiore ai 50 anni non abbia esercitato la facoltà di riscatto avrà diritto alla liquidazione dell'indennità *una tantum* di cui all'articolo 30.

Art. 44.

Per il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge i poteri attribuiti agli organi della Cassa sono esercitati da un commissario, nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.

Entro l'undicesimo mese il commissario è tenuto a indire le elezioni dei delegati.

Art. 45.

Nel caso di ripetute violazioni di legge o di regolamento, ovvero qualora siano emerse gravi irregolarità o deficienze amministrative, il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Con lo stesso decreto è nominato per la durata massima di un anno un commissario straordinario coi poteri del predetto Consiglio.

Art. 46.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione ne predispone il regolamento di esecuzione che sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Fino a quando non sarà emanato il regolamento di cui al comma precedente, ferme restando le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 5 della presente legge, le elezioni dei delegati si svolgono secondo le norme in vigore per l'elezione dei membri dei Consigli dei Collegi dei ragionieri e periti commerciali, in quanto applicabili.

Art. 47.

La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TABELLA A

PENSIONE-BASE ANNUA DERIVANTE DAL CONTRIBUTO FISSO
PERSONALE DI LIRE 60.000 ANNUO

Età all'iscrizione	Anni di contribuzione	Età al pensio- namento	Pensione annua diretta
25	40	65	690.873
26	39	65	656.134
27	38	65	622.812
28	37	65	590.828
29	36	65	560.188
30	35	65	529.872
31	34	65	500.609
32	33	65	475.405
33	32	65	449.547
34	31	65	424.647
35	30	65	400.760
36	30	66	414.348
37	30	67	428.787
38	30	68	444.271
39	30	69	460.526
40	30	70	478.342
41	29	70	450.996
42	28	70	424.624
43	27	70	399.601
44	26	70	374.565
45	25	70	352.314
46	24	70	330.105
47	23	70	308.802
48	22	70	288.367
49	21	70	267.763
50	20	70	249.963
51	20	71	259.749
52	20	72	270.301
53	20	73	281.319
54	20	74	293.329
55	20	75	305.952
56	20	76	319.279
57	20	77	332.931
58	20	78	346.809
59	20	79	361.053
60	20	80	375.615

All'importo della pensione indicata nella presente tabella (pensione-base) vanno aggiunti: l'importo della pensione integrativa e l'importo della quota di pensione derivante dai versamenti volontari.

TABELLA B

ASSEGNO VITALIZIO PER OGNI LIRA DI CAPITALE

Coefficiente per determinare l'ammontare della pensione annua secondo l'età in cui si chiede la liquidazione della pensione (articolo 26).

Età	Pensione diretta	Età	Pensione diretta
65	0,1142048	73	0,1534119
66	0,1180763	74	0,1599616
67	0,1221911	75	0,1668446
68	0,1266031	76	0,1741129
69	0,1312956	77	0,1815574
70	0,1363122	78	0,1891253
71	0,1416491	79	0,1968930
72	0,1474035	80	0,2048341

TABELLA C

VALORE DI 1 LIRA DI ASSEGNO ANNUO VITALIZIO

Coefficiente per la determinazione del capitale necessario per la pensione di invalidità (articolo 27).

Età	Pensione diretta	Età	Pensione diretta
30	12,2489	56	11,1781
31	12,3676	57	10,8913
32	12,4721	58	10,5996
33	12,5576	59	10,3000
34	12,6271	60	10,0017
35	12,6850	61	9,6979
36	12,7172	62	9,4016
37	12,7336	63	9,0779
38	12,7287	64	8,7604
39	12,7048	65	8,4406
40	12,6641	66	8,1210
41	12,9808	67	7,8021
42	13,2975	68	7,4834
43	13,6142	69	7,1667
44	13,8304	70	6,8519
45	13,9306	71	6,5408
46	13,7229	72	6,2334
47	13,4890	73	5,9343
48	13,2582	74	5,6447
49	13,0194	75	5,3663
50	12,7775	76	5,0962
51	12,5278	77	4,8360
52	12,2711	78	4,5828
53	12,0075	79	4,3389
54	11,7373	80	4,1052
55	11,4608		

TABELLA D

QUOTE SUPPLETIVE A NORMA DELL'ARTICOLO 46

Età —	Quota suppletiva mensile a carico dell'iscritto —
51	L. 170 per 19 anni
52	» 578 » 18 »
53	» 1.036 » 17 »
54	» 1.553 » 16 »
55	» 2.143 » 15 »
56	» 2.820 » 14 »
57	» 3.603 » 13 »
58	» 4.524 » 12 »
59	» 5.610 » 11 »
60	» 6.920 » 10 »
61	» 8.642 » 9 »
62	» 10.543 » 8 »
63	» 12.986 » 7 »
64	» 16.604 » 6 »
65	» 21.518 » 5 »
66	» 28.773 » 4 »
67	» 41.024 » 3 »
68	» 65.418 » 2 »
69	» 138.773 » 1 »